

Roma, 31 Luglio 2020
Prot. 0276 Comunicazione
Sindacale

A TUTTE LE IMPRESE

Proroga dello stato emergenziale al 15 ottobre 2020 - Decreto Legge n° 83/2020 - Effetti sul lavoro agile

Come noto, l'art. 90 del c.d. Decreto Rilancio (convertito nella legge n. 77/2020) prevede disposizioni in materia di lavoro agile correlate allo stato di emergenza che, in base al provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri (Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) era stato fissato fino al 31 luglio 2020.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 190 di ieri, 30 luglio 2020, è stato pubblicato il Decreto legge n. 83/2020 con cui si proroga, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza.

Tale provvedimento determina, pertanto, la proroga dell'efficacia delle previsioni contenute nel menzionato art. 90 del c.d. Decreto Rilancio fino al 15 ottobre 2020 e, in particolare:

- il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per i genitori lavoratori dipendenti con almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile, per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
- la facoltà, da parte del datore di lavoro, di applicare (o proseguire nell'applicazione) la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla sopra menzionata legge n. 81 del 2017.

Distinti saluti.

Rif.: Direzione Operativa e Finanziaria - Servizio Relazioni Industriali e Risorse Umane - Normativa del Lavoro/Sindacale
avv. Ivan Borghini D'Alessio
tel. 06 32688671 fax. 06 91622559
ivan.borghini@ania.it

IL DIRETTORE
Riccardo Verità